



notizie in sintesi

CONFERMATI CASI ESCLUSIONE SPESOMETRO

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 6 aprile 2016, apporta modifiche ai precedenti provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010 e successive modificazioni (cosiddetto "spesometro"). Per effetto del nuovo provvedimento, quindi, di fatto si prorogano anche per il 2015 le norme più favorevoli che erano già state previste per le annualità precedenti per:

- commercianti al minuto (articolo 22, D.P.R. 600/1973) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva;
- agenzie di viaggio (articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva;
- Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 nonché le Amministrazioni autonome, con riferimento alla loro integrale esclusione dall'adempimento.

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 6/4/2016)

Brescia, 14 aprile 2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it